

ALCUNE NOTE RELATIVE ALLE PROBLEMATICHE EMERSE DALL'APPLICAZIONE DEI "CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE...OMISSIS" DI CUI ALL'APPENDICE A1 AL PIANO DIRETTORE

*Antonio Di Fazio**

* Iscritto n° 453 ORG-Puglia; Consigliere e Referente Commissione Acque - Ordine Regionale dei Geologi - Puglia

1. INTRODUZIONE

La problematica relativa allo smaltimento delle acque meteoriche, ai sensi dall'Art. 39 del D.Lgs 152/99 come modificata dall'Art. 18 del D.Lgs 258/00, è stata affrontata nella Regione Puglia con atti prodotti dal Commissario Delegato per l'emergenza socio-ambientale, nella persona del Presidente della Giunta regionale dr. R. Fitto.

Il primo atto significativo lo si rinviene nel PIANO DIRETTORE emanato nell'ambito delle attività connesse alla redazione del Piano di Tutela delle Acque, con Decreto n. 191 del 13/06/2002, pubblicato sul BURP n. 80 del 27/06/2002; infatti il Capitolo 6 della Relazione Generale di tale Piano (pag. 155) fissa i Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che sono di base alle norme tecniche applicative che sono riportate nell'Appendice A1, pag. 5374 del BURP già citato, con la seguente intestazione: "*Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D.Lgs 152/99 come novellato dal D.Lgs 258/2000*" (vedi Allegato 1).

Successivamente, il Commissario Delegato per l'emergenza socio-ambientale in Puglia, con Decreto n. 282 del 21 novembre 2003 ha disciplinato il regime autorizzatorio delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Tale decreto, è stato pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 4 dicembre 2003 (vedi Allegato 2).

Con lo stesso decreto tra l'altro si è dato atto che al punto 6 dell'Appendice A1, per mero errore materiale, erano state individuate, ai fini dell'obbligo della raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, esclusivamente le sostanze contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999: in effetti le sostanze di cui bisognerà tenere presente sono quelle previste dalle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 allo stesso Decreto.

E' stata, altresì, in adempimento a quanto disposto dal citato decreto n. 282/03, definita con determina dirigenziale n. 1/2004, la documentazione da produrre ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni, ove prevista (vedi Allegato 3).

Tutto ciò premesso, pertanto, si ritiene cosa utile fornire alcune indicazioni e suggerimenti per la migliore applicazione dei "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne".

Le acque meteoriche e di dilavamento non sono in sé stesse considerate "scarico" nel concetto previsto e delineato formalmente dall'art. 2, lett. *bb*) D.Lgs. 152/99; pur tuttavia se un'acqua meteorica va a lavare, anche se in modo saltuario, un'area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura

Pagina pubblicitaria

pura e semplice di acqua meteorica, assume la veste di scarico e quindi viene assoggettata alla disciplina degli scarichi per cui necessita di autorizzazione.

Per tale ragione la disciplina regionale di cui si tratta ha individuato e classificato con precisione quando le acque meteoriche rientrano nella categoria dello *scarico*, e quindi soggette alla disciplina del D.Lgs. 152/99, ovvero dell'*immissione*.

Nella Tabella 1 allegata si è operata una sintesi della disciplina regionale al fine di consentirne una rapida classificazione, individuazione dei trattamenti ed iter autorizzativi.

2. SCARICHI DI CUI ALL'ART. 39 COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 E S.M.I.

Gli scarichi di acque meteoriche che provengono da reti fognarie separate pubbliche, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la regolamentazione di cui innanzi, sono costituiti dalle acque di prima pioggia e dalle successive acque di dilavamento; essi sono disciplinati dall'Art. 4 dei "*Criteri per la disciplina delle acque meteoriche...*"

Nel Capitolo 6 della Relazione Generale al Piano Direttore viene scientificamente dimostrato che, almeno per le esperienze riportate in bibliografia e per l'interpretazione che se ne fa, la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive non rappresenta un pericolo ambientale; infatti l'effetto inquinante si esaurisce nei primi 5 mm di pioggia e quindi prevale un effetto diluizione che, nel giro di pochi minuti, porta a ridurre drasticamente la concentrazione degli inquinanti eventualmente trasportati nel corpo ricettore.

Per tutte le acque meteoriche di prima pioggia che vengono allontanate ed immesse nell'ambiente mediante condotte separate, la

nuova disciplina regionale prescrive un trattamento di grigliatura e di dissabbiatura. Si ricorda che il Regolamento Regionale 5/89, "*Disciplina delle pubbliche fognature*", all'Art. 11 prevedeva solo il trattamento di grigliatura.

I suddetti trattamenti, progettati sulla base della portata di massima pioggia, sono normalmente dei trattamenti in linea, cioè che non interrompono il fluire delle acque stesse; infatti le acque attraversano tali sistemi, perdono le sostanze trasportate che vi rimangono intrappolate, e fuoriescono senza soluzione di continuità.

Sarebbe altresì opportuno valutare la previsione di dotare tali strutture di sistemi di svuotamento sia al fine di recuperare tale riserva d'acqua che per evitare l'insorgere di fenomeni di putrescenza.

Le relazioni tecniche ed idrogeologiche a corredo delle richieste di autorizzazione allo scarico dovranno dare anche elementi di valutazione sulle portate di acqua che il sistema in esame dovrà smaltire. La prescrizione di valutare la portata di massima piena per un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni consente al progettista di adottare tempi di ritorno superiori se il contesto ambientale, morfologico ed urbanistico lo suggerisce.

Il Piano Direttore ha previsto di effettuare, nelle differenti fasi di svolgimento del Piano di Tutela, ricerche ed idonei monitoraggi sulla qualità delle acque di prima pioggia in aree pilota onde consentire di pervenire ad un modello di riferimento congruo con lo scenario territoriale e produttivo regionale. È auspicabile che tali monitoraggi vengano effettuati appena le infrastrutture, oggi carenti sul territorio, siano state realizzate.

3. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Queste acque sono state individuate nella definizione di cui all'Art. 3 lettera b) dei "*Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...*" riportati nell'Appendice A1 al Piano Direttore.

Una volta accertato che nella realtà

industriale ed aziendale in esame vengono movimentate le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/99 e 258/00, si devono applicare i trattamenti e le prescrizioni previsti all'Art. 6 dei richiamati "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...": le acque di prima pioggia dovranno essere raccolte in una vasca a tenuta stagna e separate dalle acque di dilavamento successive (chiamate anche di *seconda pioggia*); queste ultime dovranno comunque essere trattate prima del loro smaltimento finale.

Si vuole evidenziare che all'Art. 3 lettera l) dei "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia..." è riportata la definizione di "stabilimento industriale" così come stabilita all'Art. 2 lettera gg) del D.Lgs 152/99 e s.m.i.; sembra evidente che le aziende che non si riconoscono in tale definizione dovranno adottare i trattamenti di cui all'Art. 5 dei "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...".

Le acque di prima pioggia possono:

a) essere conferite mediante autospurgo a centri autorizzati alla depurazione. Ai sensi del comma 7 dell'Art. 36 del D.Lgs. 152/99, il produttore del rifiuto liquido ed il trasportatore sono tenuti alla tenuta di appositi registri di carico e scarico di rifiuti;

b) essere depurate in loco; in tal caso l'azienda deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui agli Art 5 e 6 della Disciplina delle Autorizzazioni previste dal Decreto Regionale n. 282 del 21 novembre 2003. Nel caso l'acqua depurata venga riciclata interamente nella stessa azienda, tale autorizzazione non è necessaria.

Si ritiene cosa utile ricordare che l'inosservanza delle norme appena richiamate comporta sanzioni amministrative e penali previste dall'Art. 59, comma 6-quater del D.Lgs. 152/99 come novellato dal D.Lgs 258/00.

Per tutto quanto su esposto è molto importante valutare bene la situazione per cui viene richiesta la prestazione professionale del geologo, per le conseguenze che si avranno sul piano gestionale nel futuro dell'azienda. Infatti,

potrebbe risultare opportuno trasferire le attività che possono dar luogo ad acque di prima pioggia in ambienti coperti (sotto tettoie o all'interno di capannoni): così facendo si eliminano o riducono drasticamente tutti i problemi.

E' opportuno usare, nelle redazioni delle relazioni idrogeologiche, la denominazione "acque di prima pioggia" con molta cautela e solo nel caso in cui effettivamente è necessario doverle raccogliere.

4. LE ACQUE DI DILAVAMENTO

Le acque di dilavamento, come definite all'Art. 3 comma 1 lett. a) dei "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...", sono disciplinate dall'Art. 5 dei "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...": devono essere sempre sottoposte a trattamenti di grigliatura e dissabbiatura; è facoltà del progettista o della Provincia valutare se è necessario anche un trattamento di disoleazione.

Per l'immissione di tali acque non è prescritto alcun limite di emissione di nessuna Tabella di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

La Disciplina delle Autorizzazioni, all'Art. 4, ha introdotto una semplificazione nel caso in cui la superficie di raccolta delle acque meteoriche sia inferiore ai 2000 m²: in tal caso è sufficiente inviare una comunicazione alla Provincia in cui siano chiaramente individuati l'ubicazione dell'area interessata, le modalità di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dichiarato il sito di smaltimento; valgono comunque le prescrizioni previste per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

Tutte le acque di dilavamento devono essere obbligatoriamente sottoposte a trattamento di grigliatura e dissabbiatura facendo salva la facoltà della Provincia di richiedere anche la disoleazione.

Quando le acque di dilavamento sono successive a quelle di prima pioggia, di cui si è detto al precedente punto 2., cioè quando sono

di *seconda pioggia*, esse devono sempre essere sottoposte ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

E' evidente che per progettare bene tali trattamenti è necessario stabilire la portata Q ($l/s - m^3/h$) con cui tali acque attraversano tali sistemi: da qui la necessità di calcolare *la curva di possibilità climatica con un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni*. E' sensibilità del professionista valutare se il contesto generale suggerisce tempi di ritorno più lunghi.

5. SMALTIMENTO SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Lo *smaltimento sul suolo* delle acque di dilavamento, ad avviso di chi scrive, dopo i prescritti trattamenti, può avvenire facendo loro riprendere il corso naturale che avevano prima dell'attuale normativa, cioè come scorrimento superficiale nei siti da sempre deputati a tale funzione: lame, linee di impluvio naturali, strade di campagna, cunette delle strade prospicienti le proprietà interessate, suoli agricoli, ecc. Unico limite è dato dal rischio di danni ambientali ed idraulici, che vanno attentamente valutati dal progettista e su cui l'Ente di controllo può fare le sue prescrizioni.

Lo *smaltimento sul suolo mediante trincee in sub-irrigazione* può essere scelto quando tale pratica consente di superare i dubbi che possono sorgere circa le garanzie sui danni ambientali ed idraulici di cui si è detto, ovvero in assenza dei suddetti siti di immissione.

La progettazione e realizzazione delle trincee in sub-irrigazione è prevista da quanto stabilito dall'Allegato 5 alla Delibera del C.I.T.A.I. del 4/2/77, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 48 alla G.U. del 21/02/77, come recepita dal Regolamento Regionale n. 1/88, Art. 5, pubblicato sul BURP n. 64 del 6/4/1988; tali norme sono state richiamate dall'Art. 62, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

Per lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo, cui si dovrà fare ricorso solo nei casi di difficile smaltimento dovuti a scarsità di spazi

disponibili ovvero a mancanza di altri corpi ricettori, la relazione idrogeologica dovrà individuare il "*franco di sicurezza*" che si interpone tra il punto più basso cui si immette l'acqua meteorica di dilavamento ed il livello superiore dell'escursione della superficie freatica.

La relazione idrogeologica, oltre alla sua redazione secondo le solite procedure, dovrà esplicitamente rispondere alle prescrizioni di cui all'Art. 7 dei "*Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia...*":

- quantificazione del franco di sicurezza, possibilmente con una sezione idrogeologica anche schematica;
- verificare l'esistenza e le distanze di salvaguardia dai pozzi presenti nelle vicinanze (500 m e 250 m rispettivamente per pozzi ad uso potabile e uso irriguo);
- verificare la qualità dell'acqua sotterranea mediante certificati analitici dei pozzi vicini.

E' indubbio che si dovrà effettuare una attenta valutazione della reale capacità di assorbimento del sistema di smaltimento previsto rispetto alle quantità di acqua meteorica da smaltire ed eventualmente ritarare il sistema.

Ringraziamenti

Si ringrazia la dott.ssa Maria Antonietta Iannarelli, Dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque dall'inquinamento, Settore Risorse Naturali dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. della Regione Puglia per gli utili consigli e l'apporto critico fornito alla redazione di queste note.

Tabella 1

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
DI CUI ALL'ART. 39 D.Lgs. 152/99 COME NOVELLATO DAL D.Lgs. 258/00 (Decreto C.D.E.A. 21/11/03 n. 282)

	TIPO	SUPERFICI	TRATTAMENTI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	TRATTAMENTI ACQUE DI LAVAMENTO	SITI DI SMALTIMENTO	CATEGORIA	ADEMPIMENTI
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAMENTO PROVENIENTI DA RETI FOGNARIE SEPARATE	reti fognanti bianche pubbliche (Art. 39, c. 1, lettera a)	tutte	GRIGLIATURA + DISSABBIATURA		- SUOLO - STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (verifica distanze da pozzi per uso potabile ed irriguo) - ACQUE SUPERFICIALI E MARINE	SCARICO	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE
ACQUE DI DILAVAMENTO effettuate tramite altre condotte separate rivestite da coperture, canallette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione ed il deposito di materiali e sostanze NON PERICOLOSE	in aree sprovviste di reti fognarie bianche pubbliche (Art. 39, c. 1, lettera b)	≤ 2000 m ²		GRIGLIATURA + DISSABBIATURA	- SUOLO - STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (verifica distanze da pozzi per uso potabile ed irriguo) - ACQUE SUPERFICIALI E MARINE	IMMISSIONE	COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA
		>2000m ²		GRIGLIATURA + DISSABBIATURA + DISOLEAZIONE (se necessaria o richiesta)	- SUOLO - STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (verifica distanze da pozzi per uso potabile ed irriguo) - ACQUE SUPERFICIALI E MARINE	IMMISSIONE	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE (validità 4 anni)
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA e di lavaggio aree esterne che dilavano da pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e materiali, anche se chiusi in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di SOSTANZE PERICOLOSE di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/00.	Art. 39, c. 3	tutte	RACCOLTA IN VASCA STAGNA dei primi 5 mm di pioggia. Possibile adozione sistemi intercettazione rapida. Da trattare in alternativa: a)- TRATTAMENTO IN LOCO fino ai limiti di emissione di cui alle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 D.Lgs. 152/99. b)- TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE TERZI a mezzo autospurgo ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 152/99.		- SUOLO - STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (verifica distanze da pozzi per uso potabile ed irriguo) - ACQUE SUPERFICIALI E MARINE	SCARICO	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA O ALL'ENTE GESTORE DELLA RETE FOGNARIA
					GRIGLIATURA + DISSABBIATURA + DISOLEAZIONE		
ACQUE DI DILAVAMENTO successive a quelle di prima pioggia	di seconda pioggia	tutte		GRIGLIATURA + DISSABBIATURA + DISOLEAZIONE	- SUOLO - STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (verifica distanze da pozzi per uso potabile ed irriguo) - ACQUE SUPERFICIALI E MARINE - RETI BIANCHE PUBBLICHE	IMMISSIONE	

ALLEGATO 1

APPENDICE A1 al Decreto n° 191 del 13/06/2002 pubblicato sul BURP n° 80 del 27/06/2002, pag. 5374

Criteria per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs. 258/2000

1. Campo di applicazione

I presenti criteri si applicano agli scarichi ed alle immissioni previste dall'Art. 39 comma 1, lettera a), lettera b) e comma 3, del D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs. 258/2000, fino al termine dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia dichiarato con D.P.C.M. 8.11.1994 e più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 21/12/2001, nelle more della prescritta disciplina regionale.

2. Principi generali

1. Va favorito il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue e domestiche;
2. Gli scarichi (comma 1, lettera a)) e le immissioni (comma 1, lettera b)) non devono recare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e alla stabilità del suolo;
3. Gli scarichi (comma 1, lettera a)) sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. E' comunque vietata, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'Art. 39 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, l'immissione diretta nelle acque sotterranee.
4. Le immissioni (comma 1, lettera b)) sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché nelle fognature separate pluviali e miste. E' comunque vietata, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'Art. 39 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, l'immissione diretta nelle acque sotterranee.

3. Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:
 - a) **Acque meteoriche di dilavamento:** le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all'immissione;
 - b) **Acque di prima pioggia:** le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante;
 - c) **Acque di lavaggio:** le acque utilizzate per operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabilizzate artificialmente e suscettibili di veicolare sostanze pericolose o che comunque possono creare pregiudizio per l'ambiente;
 - d) **Suolo:** corpo naturale composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente in orizzonti di spessore variabile, differenziato dalle formazioni geologiche sottostanti, per la composizione chimico-fisica ed i caratteri biologici;
 - e) **Sottosuolo:** l'intera zona in profondità sottostante il suolo;
 - f) **Acque sotterranee:** tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione del sottosuolo e a diretto contatto con il suolo o il sottosuolo;
 - g) **Strato superficiale del sottosuolo:** corpo naturale immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massima escursione della falda; tale distanza viene definita come franco di sicurezza;
 - h) **Franco di sicurezza:** lo strato di suolo e sottosuolo posto al di sopra del livello di massima escursione delle acque sotterranee che, per natura e spessore, garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse;
 - i) **Scarico:** rilascio tramite condotta, delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000;
 - j) **Immissione:** rilascio delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne, raccolte con altre condotte (canalette, grondaie), sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine, nonché nella pubblica fognatura di cui all'Art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000;
 - k) **Scarico o immissione esistente:** lo scarico o l'immissione già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina;

- l) **Stabilimento industriale:** qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Per le altre definizioni non espressamente indicate si fa riferimento a quelle riportate nell'Art. 2 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000.

4. Disciplina e trattamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

1. Le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, devono essere sottoposti, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

5. Disciplina e trattamento delle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate

1. Ai sensi di quanto stabilito all'Art. 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, le immissioni rivenienti da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione ed il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate, devono essere sottoposti prima del loro smaltimento ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura; l'Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e dell'estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione.

6. Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Ai sensi di quanto stabilito all'Art. 39, comma 3, del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi, in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000, devono essere raccolte in vasca a tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali, ovvero nel rispetto dalla Tabella 4 nel caso di immissioni sul suolo. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi, ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione.

7. Prescrizioni tecniche

1. La progettazione e la realizzazione dei manufatti destinati alla grigliatura, alla dissabbiatura ed alla disoleazione delle acque di dilavamento, ovvero alla raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, devono prevedere e garantire:
 - a) limitatamente alle immissioni di cui ai punti 5 e 6, il trattamento o la raccolta di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata con un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni;
 - b) la tenuta stagna, la resistenza statica ed alle spinte del terreno;
 - c) la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 - d) la non interferenza con i manufatti esistenti;
 - e) l'Autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano verificarsi sversamenti accidentali di sostanze pericolose nell'area scolante, può prescrivere l'adozione di sistemi di intercettazione, di facile e tempestiva attivazione, che impediscano lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette.
2. L'utilizzo di sistemi di trattamento, diversi da quelli previsti ai punti 5 e 6, è consentito purché assicurino risultati almeno equivalenti.
3. Nelle more di attuazione dei piani di tutela (ai sensi dell'Art. 44 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000), gli scarichi e le immissioni negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 m da opere di captazione potabile e a meno di 250 m da opere di captazione per uso irriguo. Qualora, noti la direzione ed il verso di moto della falda idrica sotterranea, si dimostri nella relazione idrogeologica che l'immissione ricade a valle idrologica dell'opera di captazione potabile e che il cono di depressione della falda idrica indotto da

quest'ultima non raggiunge il sistema di immissione, possono essere autorizzati sistemi di immissione fino a 300 metri di distanza dalla captazione.

4. Le opere di smaltimento degli scarichi e delle immissioni, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei principi di cui al punto 2, nonché delle prescrizioni di cui al precedente comma.

ALLEGATO 2

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 21.11.2003 N. 282
pubblicato sul BURP n° 142 del 04/12/2003, pag. 12868

Disciplina delle autorizzazioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
di cui all'Art. 39 D.Lgs. 152/99 come novellato dal D.Lgs. 258/2000

Art.1

Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'Art. 39 del D.Lgs. 152/99, sono disciplinate nell'ambito del "Piano Direttore" approvato con Decreto CD/A n. 191 del 13 giugno 2002.

La presente normativa disciplina le autorizzazioni degli scarichi e delle immissioni previste dall'Art. 39 comma 1, lettera a), lettera b), del D.Lgs. 152/99 come novellato dal D.Lgs. 258/2000.

Art.2

E' attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine.

E' attribuita all'Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate pluviali e miste.

Art.3

Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di cui all'Art.39, comma 1, lettera a), è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine di attivare lo scarico.

Art.4

Il titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'Art. 39, comma 1, lettera b), riveniente da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate se dilava:

- a) da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione all'Autorità competente documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche; l'Autorità competente, nel termine di 90 giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.
- b) da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dell'immissione.

Art.5

Il titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 (dell'Allegato 5) del D.Lgs. 152/99 e s.m.e i., dopo trattamento depurativo in loco, è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

Art.6

L'autorizzazione allo scarico di cui ai precedenti Articoli 3 e 5 sono rilasciate da parte dell'Autorità competente nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 152/99 come novellato dal D.Lgs. 258/2000. L'autorizzazione all'immissione di cui al precedente Art.4, lettera b), è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Essa decade automaticamente alla scadenza ovvero per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.

Art.7

Per gli scarichi e le immissioni sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, l'Ufficio Regionale "Tutela delle Acque" - del Settore Risorse Naturali - provvede, sentite le Province, a definire la documentazione che dovrà essere prodotta ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione.

Art.8

Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenute nel "Piano Direttore" approvato con Decreto n. 191/CD/A del 13 giugno 2002, nonché di quelle dettate dal presente provvedimento si applicano le procedure e le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/1999.

Art.9

Le Province esercitano la funzione di controllo sugli scarichi e sulle immissioni delle acque meteoriche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1999, istitutiva della stessa Agenzia.

Art.10

La presente normativa entra in vigore dalla data di emanazione del relativo provvedimento di approvazione del Commissario Delegato.

ALLEGATO 3

SCARICHI E/O IMMISSIONI DI ACQUE METEORICHE

**DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA DAI TITOLARI
AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE
(definita con Atto Dirigenziale 1/2004 Regione Puglia - Assessorato LL.PP.- Uff. Tutela Acque)**

DOMANDA, indirizzata alla Provincia, avente per oggetto: Decreto n. 282/CD/A del 21/11/03; domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico e/o immissione non destinata a residenza di acque meteoriche di dilavamento.

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
residente in..... Provincia..... Via..... n°.....
Codice Fiscale..... Tel. n.....

- a) in qualità di titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di cui all'Art.39 comma 1, lettera a);
 - b) in qualità di titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'Art.39 comma 1, lettera b); provenienti da superfici di raccolta superiore a 2000 m²;
 - c) in qualità di titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano da pertinenze che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle Tabelle 3A e 5 del D.Lgs. n. 152/99
- N° iscrizione alla C.C.I.A.A.....Codice ISTAT.....

CHIEDE

a codesta Amministrazione, a norma del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 282/CD/A del 21/11/03, che gli venga concessa l'autorizzazione di cui al punto a) oppure b) oppure c)

Allega in adempimento al Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 1 del 2004 la sottoscritta documentazione:

1. **Autocertificazione** attestante che nell'insediamento non si movimentano sostanze di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99;
2. **Relazione Tecnica Generale** a firma di tecnico abilitato, che descriva l'intervento, le scelte progettuali, i particolari costruttivi dei sistemi di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche, l'individuazione della curva di possibilità climatica, il dimensionamento dei sistemi di trattamento e smaltimento.
Alla relazione tecnica devono essere allegati tutti gli elaborati grafici che consentono di individuare con precisione il sito di intervento, il contesto urbanistico, le dimensioni dell'insediamento, le portate di smaltimento:
 - 2.1. stralcio corografia 1:25.000 con indicazione del punto di scarico, anche con coordinate UTM;
 - 2.2. stralcio della Cartografia tecnica regionale 1:5.000 ovvero del rilevamento aerofotogrammetrico comunale;
 - 2.3. planimetria dell'insediamento con l'inquadramento territoriale ed urbanistico, con l'indicazione delle reti di fogna bianca, dei sistemi di trattamento, del sito di smaltimento finale;
 - 2.4. stralcio catastale con indicazione dell'insediamento e del sito di smaltimento;
 - 2.5. quantificazione delle portate da smaltire.
3. **Relazione Geologica ed idrogeologica, nel caso di scarichi ed immissioni sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo**, a firma di tecnico abilitato, da cui si deve evincere l'analisi del rischio idraulico, idrogeologico ed ambientale con l'indicazione delle misure per la loro mitigazione. Gli elementi importanti di tale relazione sono:
 - 3.1. stralcio corografico 1:25.000 con indicazione del punto di scarico, anche con coordinate UTM;
 - 3.2. una sezione idrogeologica, anche schematica, da cui si possano trarre i rapporti stratigrafici in riferimento allo strato saturo del sottosuolo;
 - 3.3. la definizione del franco di sicurezza tra il punto più basso cui si immette o scarica l'acqua meteorica ed il massimo livello di escursione della falda (Livello Statico);
 - 3.4. valutazione della capacità di assorbimento e percolazione del sistema di smaltimento rispetto alle portate da smaltire;
 - 3.5. indicazione di pozzi eventualmente presenti nelle vicinanze e rispettive distanze dal punto di scarico o immissione.
4. **Parere Igienico sanitario** rilasciato dalla AUSL di competenza (da allegare a cura del titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano da pertinenze che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 del D.Lgs. 152/99).